

COPIA



Comune di Somma Vesuviana
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DEL REGISTRO DI RACCOLTA
DEI TESTAMENTI BIOLOGICI**

**approvato con
del. C.C. n. 32 del
30/07/2012**

**IL SINDACO
DR.RAFFAELE ALLOCCA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DR.MARIA LUISA DOVETTO**

INDICE

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI ISPIRATORI	PAG. 3
ARTICOLO 2 – IL TESTAMENTO BIOLOGICO – NOZIONE	PAG. 3
ARTICOLO 3 – IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI	PAG.3
ARTICOLO 4 – FORMALITÀ DEL REGISTRO	PAG.3
ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PAG.4
ARTICOLO 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG.4

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI ISPIRATORI

Il Comune di Somma Vesuviana, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.

A tal fine istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

ART. 2 – IL TESTAMENTO BIOLOGICO - NOZIONE

Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3 – IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Somma Vesuviana ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

ART. 4 – FORMALITA' DEL REGISTRO

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del così detto testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei depositari presso cui viene depositato il testamento biologico. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Il Segretario Generale accettante o il funzionario comunale incaricato dallo stesso in sua assenza responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il Segretario Generale non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato

e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento e della tenuta del registro sono il Segretario Generale ed il Funzionario Responsabile dell'Area Organizzativa Affari Generali.

ARTICOLO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le presenti norme si applicano a far data dal 1 gennaio 2012.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti .